

ALLEGATO A)

ART. 7 LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2021 N.2 – CONTRIBUTI AI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 6 DICEMBRE 2020

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA I COMUNI BENEFICIARI

E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 1 – Finalità

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n.2 del 6 aprile 2021, "Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. Norme in materia di termini amministrativi", sono concesse risorse, pari a 2.000.000,00 di euro, finalizzate alla concessione di ristori alle imprese dei territori alluvionati che a causa dei predetti eventi abbiano subito il danno economico della sospensione o limitazione dell'attività nonché per le famiglie e le persone, residenti nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 7 della L.R. n. 2/2021, sopra richiamato, con il presente documento si definiscono i seguenti elementi:
 - I criteri di ripartizione delle risorse fra i Comuni beneficiari;
 - Le condizioni per la concessione di ristori alle imprese e per le iniziative in favore delle famiglie e delle persone residenti nei territori alluvionati;
 - Le modalità di concessione e liquidazione delle risorse assegnate ai Comuni beneficiari.

Art. 2 – Criteri di ripartizione delle risorse fra i Comuni beneficiari

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle risorse da assegnare ai Comuni beneficiari, colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2021, si individuano i seguenti criteri:
 - a) assegnazione di un importo pari a 10.000 euro ad ognuno dei Comuni beneficiari, quale disponibilità finanziaria minima per assicurare a tutte le Amministrazioni Comunali coinvolte, una quota di risorse di base per sostenere le iniziative di cui all'art. 7 della LR 2/2021;
 - b) ripartizione dell'ammontare residuo, pari a 1.960.000 ai Comuni beneficiari, in maniera proporzionale al numero delle imprese con sede nei territori dei Comuni interessati danneggiate dagli eventi alluvionali.
2. Al fine di definire la quota di cui lett. b) spettante ad ogni Comune beneficiario si prendono a riferimento i dati forniti dal Servizio di Protezione Civile Regionale, riguardanti le richieste di rimborso, presentate dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali, per il risarcimento dei danni subiti, come da prospetto sotto riportato:

COMUNE	Numero di domande presentate da IMPRESE
Campogalliano	3
Castelfranco	1
Modena	35
Nonantola	278
TOTALE	317

Si prevede una quota percentuale per ogni comune, proporzionata in base al numero di domande afferenti al rispettivo territorio sul totale delle domande, scaturente dai dati sopra individuati. La quota di riparto percentuale delle risorse per ogni Comune, opportunamente arrotondata al secondo decimale, risulta come da seguente prospetto:

COMUNE	Numero di domande presentate da IMPRESE	Quota contributi (in euro)
Campogalliano	0,95%	18.620
Castelfranco	0,31%	6.076
Modena	11,04%	216.384
Nonantola	87,70%	1.718.920
TOTALE	100%	1.960.000

Le risorse complessive attribuite ad ogni Comune beneficiario risultano dalla somma degli importi di cui alle lett. a) e b), come da prospetto sotto riportato:

COMUNE	Let. a)	Let. b)	Totale risorse assegnate
Campogalliano	10.000,00	18.620,00	28.620,00
Castelfranco	10.000,00	6.076,00	16.076,00
Modena	10.000,00	216.384,00	226.384,00
Nonantola	10.000,00	1.718.920,00	1.728.920,00
TOTALE	40.000,00	1.960.000,00	2.000.000,00

Art. 3 – Condizioni per la concessione dei ristori alle imprese e per le iniziative in favore delle famiglie e delle persone residenti nei territori alluvionati

1. I Comuni potranno utilizzare le risorse, nell'ambito della propria autonomia e responsabilità, per le seguenti due linee di azione:
 - a) ristori alle imprese dei territori alluvionati che a causa dei predetti eventi abbiano subito il danno economico della sospensione o limitazione dell'attività;
 - b) iniziative in forma di contributi o ristori, o di servizi erogati dal Comune, alle famiglie ed alle persone, residenti nei territori alluvionati in particolari situazioni di fragilità economica e sociale.

I Comuni dovranno individuare modalità di assegnazione delle risorse ed utilizzare le medesime per le due linee d'azione sopra elencate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di pubblicità e trasparenza, aiuti di Stato, appalti e contratti, regolarità contributiva, privacy.

2. Rimane nella facoltà del Comune individuare, nell'ambito delle risorse complessive al medesimo assegnate, l'ammontare di risorse da destinare rispettivamente alle due linee di azione di cui sopra, fermo restando che dovrà necessariamente essere attivata la linea di cui alla lett. a) per i ristori alle imprese. In ogni caso, nell'ambito delle iniziative di cui alle lett. a) e b) le risorse in esame non potranno essere destinate dai Comuni a ristori o indennizzi di danni materiali o a spese per investimenti su strutture e/o attrezzature.

3. In merito ai beneficiari delle azioni individuate dai Comuni si individuano le seguenti condizioni:

Le imprese destinatarie dei ristori di cui alla linea di azione a) dovranno:

- avere sede legale o unità locale nelle zone alluvionate dei comuni oggetto dei presenti contributi;
- avere subito un danno economico dalla sospensione o limitazione dell'attività a causa dell'eventi alluvionale.

Rimane nella facoltà e nella responsabilità del Comune individuare i parametri oggettivi a cui fare riferimento per l'individuazione del danno economico effettivo (a titolo esemplificativo: riferimento alla perdita di fatturato, o altro parametro idoneo), nonché la definizione degli ulteriori requisiti dei beneficiari finali, le modalità di determinazione del ristoro, la tipologia di agevolazione e tutti gli elementi dell'avviso pubblico e quant'altro afferente detto procedimento.

I contributi, ristori, agevolazioni a favore delle imprese e soggetti economici di cui sopra dovranno essere concessi dai Comuni nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato. Competono, in particolare, al Comune beneficiario gli adempimenti afferenti le verifiche e le registrazioni sul portale RNA.

Le famiglie e le persone destinatarie delle azioni di cui alla lettera b) dovranno:

- essere residenti nelle zone alluvionate dei Comuni dei comuni oggetto dei presenti contributi;
- versare in condizione di fragilità economica e sociale.

Rimane nella facoltà e nella responsabilità del Comune individuare i parametri oggettivi a cui fare riferimento per l'individuazione della "condizione di fragilità economica e sociale" (a titolo esemplificativo riferimento al livello di ISEE, o altro parametro idoneo), nonché la definizione degli ulteriori requisiti dei beneficiari finali.

Rimane, altresì, nella facoltà dei Comuni individuare la tipologia di sostegno alle famiglie ed alle persone in condizione di fragilità economica e sociale, se in forma di contributi economici o agevolazioni diretti ai singoli beneficiari, ovvero attraverso servizi comunali rivolti ai predetti beneficiari finali. Nel caso si opti per un sostegno in forma di contributo, rimane nella facoltà e responsabilità del Comune, individuare le modalità e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione di tali risorse, ai beneficiari finali.

Art. 4 – Modalità di concessione e liquidazione delle risorse assegnate ai Comuni beneficiari

1. Le risorse assegnate in base ai criteri di ripartizione di cui al precedente Art. 2 ed attuati secondo le disposizioni di cui al precedente Art. 3, saranno concesse ai Comuni beneficiari con atto del Dirigente del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna.
2. Le iniziative sviluppate dai Comuni con le presenti risorse, afferenti l'esercizio finanziario 2021, dovranno concludersi entro il 31.12.2021 (comprese le liquidazioni delle spese) ed essere rendicontati alla Regione entro il 31.1.2022, fatto salvo la possibilità di richiedere entro la scadenza una proroga massima di 6 mesi in caso di comprovate esigenze.
3. Le risorse concesse ai Comuni beneficiari verranno liquidate secondo le seguenti modalità:
 - a) *Il 70% della somma complessiva di ciascun Comune, individuata secondo la ripartizione di cui al precedente Art. 2, verrà trasferita alle rispettive Amministrazioni Comunali entro 30 gg dall'avvenuta concessione ed assunzione dell'impegno di spesa da parte del Dirigente competente;*
 - b) *Il restante 30% della somma di cui alla precedente lettera a), verrà erogata a consuntivo entro 60 gg dall'invio della richiesta di liquidazione nonché della documentazione di rendicontazione prevista al successivo comma 4°.*
4. L'erogazione della quota di contributi, previsti per i Comuni oggetto dei presenti criteri, individuata al precedente comma 3°, lettera b), verrà effettuata a seguito della completa realizzazione delle iniziative e fino alla concorrenza dell'importo assegnato e concesso, previa presentazione da parte delle medesime Amministrazioni Comunali della richiesta di liquidazione del contributo regionale, corredata dalla seguente documentazione di rendicontazione:
 - a) Relazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., firmata dal Dirigente competente e dal Sindaco, con firma digitale, contenente:
 - la descrizione delle azioni effettivamente realizzate e degli obiettivi e dei risultati raggiunti;
 - il rendiconto economico finanziario consuntivo, relativo alla realizzazione delle iniziative riguardanti la linea d'azione di cui all'Art. 3 lett. a) e, ove attivata, della lett. b). Tale rendiconto dovrà specificare, necessariamente, i seguenti dati:
 - * gli importi delle spese sostenute, distinte per le singole azioni effettuate;
 - * l'importo delle spese effettivamente liquidate;
 - * l'indicazione dei relativi provvedimenti di liquidazione;
 - b) Elenco dei soggetti beneficiari (imprese e cittadini) delle iniziative comunali, nonché dei ristori e contributi assegnati ai medesimi.

5. La richiesta di liquidazione, corredata dalla predetta documentazione, dovrà essere trasmessa tramite PEC al Servizio Turismo, Commercio e Sport entro 31.1.2022, salvo proroghe autorizzate secondo le indicazioni di cui al precedente comma 2) del presente articolo.
6. La Regione, ove in base alla rendicontazione si verificassero economie rispetto al contributo assegnato e concesso, provvederà in fase di liquidazione a rideterminarne l'importo fino a concorrenza delle risorse effettivamente spese e rendicontate.
7. I Comuni si impegnano a restituire, entro 60 gg dalla conclusione dell'invio della documentazione di rendicontazione prevista al precedente comma 4°, le eventuali economie qualora l'importo complessivo dei contributi effettivamente erogati alle categorie beneficiarie, sia inferiore alla prima tranche delle risorse Regionali trasferite alle Amministrazioni Comunali, come indicate al comma 3°, lettera a).